

**Decreto del Ministro degli affari esteri del 11 settembre 2000, n. 307,
“Regolamento concernente l'erogazione del contributo spese per abilitazione
spettante al personale destinato a prestare servizio all'estero ai sensi del D.Lgs.
27 febbraio 1998, n. 62 ”.**

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

di concerto con
**IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA**

- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, sull'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri;
- VISTO** il decreto legislativo 27 febbraio 1998, n. 62, recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, ed in particolare gli articoli 11, 22, 30 e 37;
- CONSIDERATO** che gli articoli 11 e 30 del decreto legislativo 26 febbraio 1998, n. 62, hanno modificato a decorrere dal 1° gennaio 1999, rispettivamente, l'articolo 178 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e l'articolo 662 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, concernenti la concessione del contributo per spese di abitazione al personale di ruolo in servizio all'estero;
- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 4 giugno 1975, n. 991, recante il regolamento di esecuzione dell'articolo 178 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, per la concessione del contributo spese di abitazione al personale di ruolo in servizio all'estero;
- RITENUTO** di dover procedere alla adozione di un nuovo regolamento che stabilisca le modalità per la concessione e la corresponsione del contributo nei due diversi casi in cui il canone comporti una spesa superiore al 21 per cento o al 30 per cento dell'indennità personale;
- VISTA** la legge 23 agosto 1988, n. 400, ed in particolare l'articolo 17, comma 3;
- UDITO** il parere del Consiglio di Stato, sezione consultiva per gli atti normativi, espresso all'adunanza del 26 giugno 2000;
- VISTA** la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri eseguita con atto n. 033/14025 dell'11 luglio 2000;

Adotta il seguente regolamento:

1. Applicabilità.

1. Le norme del presente regolamento si applicano alle categorie di personale dello Stato destinato a prestare servizio all'estero contemplate nel decreto legislativo 27 febbraio 1998, n. 62. Ai dipendenti degli enti pubblici non economici individuati al capo II del decreto legislativo 27 febbraio 1998, n. 62, le norme del presente regolamento sono estese secondo le modalità stabilite dall'articolo 25 del medesimo decreto legislativo.

2. Domanda.

1. La concessione del contributo di cui agli articoli 11 e 30 del decreto legislativo 27 febbraio 1998, n. 62, è disposta a domanda, con provvedimento della competente Direzione generale del Ministero degli affari esteri, previo parere di congruità del capo della rappresentanza diplomatica o dell'ufficio consolare.

2. In sede di domanda il dipendente dovrà altresì precisare se intende richiedere l'elevazione del massimale per il computo del contributo dal 30 al 35% dell'indennità personale ai sensi del comma 2, dell'articolo 178 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e dell'ultimo capoverso del comma 2, dell'articolo 662 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.

3. Il richiedente dovrà altresì specificare se si trova o meno nella condizione di coniugato con dipendente del Ministero degli affari esteri presso la stessa sede o in altra nella medesima città. Tale condizione comporterà il calcolo del contributo sulla base del cumulo delle due indennità di servizio.

3. Parere di congruità.

1. Il parere di congruità viene espresso dal capo della rappresentanza diplomatica o dell'ufficio consolare sotto la propria responsabilità, avuto riguardo alle condizioni locali ed all'andamento del mercato immobiliare nonché alle funzioni svolte dal richiedente, alle esigenze di rappresentanza ad esse collegate ed alla composizione del nucleo familiare.

2. Per il contributo ai consoli generali ed ai consoli titolari di ufficio, il parere di congruità è espresso dal capo della rappresentanza diplomatica; per i vice consoli titolari di ufficio, nonché per gli agenti consolari, dal capo dell'ufficio consolare da cui dipendono o dal capo della rappresentanza diplomatica se dipendono direttamente da questa. Per quanto concerne il personale in servizio presso gli istituti italiani di cultura, il parere di congruità è espresso dal capo della rappresentanza diplomatica o dell'ufficio consolare da cui dipende l'Istituto.

3. Qualora il parere di congruità sia negativo, il capo di rappresentanza diplomatica o dell'ufficio consolare trasmette al Ministero, insieme al parere, le deduzioni del richiedente. Sulla base di tali elementi, acquisito il parere del Consiglio di amministrazione ove sia stata presentata domanda di cui al comma 2, dell'articolo 2, il Ministero decide sull'entità del contributo.

4. Documentazione.

1. Alla domanda va allegato, in originale o copia conforme, il contratto di locazione ovvero un documento equipollente ritenuto valido dalla amministrazione, munito di traduzione in italiano possibilmente integrale o almeno delle clausole relative alla composizione dell'alloggio, alla sua superficie, al canone di locazione e ai termini di validità.

5. Decorrenza del contributo.

1. Il contributo decorre dalla data di inizio del contratto di locazione, purché non anteriore all'assunzione di funzioni.

2. In caso di ritardo nella presentazione della domanda rispetto alla data di inizio del contratto di locazione, il contributo decorre dal sessantesimo giorno immediatamente precedente la data di presentazione della domanda alla rappresentanza diplomatica o all'ufficio consolare. Fa fede il protocollo della sede.

6. Variazione del canone.

1. Ogni variazione nell'ammontare del canone di locazione o degli importi ad esso equiparati deve essere comunicata al Ministero con l'osservanza delle modalità previste per la prima richiesta. 2. In caso di proroga delle medesime condizioni di canone o di riduzione di questo l'interessato provvede all'inoltro di apposita dichiarazione.

7. Oneri accessori.

1. Ai fini del calcolo del contributo spettante, il canone di locazione deve essere inteso al netto degli oneri accessori che eventualmente fossero inclusi nel canone complessivo, quali, ad esempio, le spese per consumi di acqua, gas, elettricità, telefono, riscaldamento, condizionamento e simili. Ai fini di cui sopra, fa fede, sotto la personale responsabilità dell'interessato, il contratto di locazione. Saranno inoltre escluse dal calcolo del contributo le spese per il garage o il posto auto che non risulti pertinenza dell'alloggio, ma costituisca oggetto di contrattazione separata.

2. Sono considerati parte integrante del canone di locazione le spese di condominio e gli oneri fiscali non ammessi a rimborso, quali risultano dal consuntivo annuale.

8. Alloggio in albergo o residence.

1. Qualora per gravi difficoltà connesse con la situazione del mercato immobiliare nella sede di servizio il personale si trovi nella necessità di dimorare in albergo, per «canone di locazione» si intenderà la spesa risultante dalla fattura per il pernottamento, escluse le eventuali spese aggiuntive per servizi, consumazioni e simili. Sono invece compresi gli eventuali oneri fiscali.

2. Il contributo avrà decorrenza dal trentunesimo giorno dall'assunzione delle funzioni e per un periodo non superiore ad un anno. Il suddetto termine potrà essere prorogato per un ulteriore periodo per eccezionali circostanze su parere motivato del capo della rappresentanza diplomatica o del titolare dell'ufficio consolare.

3. Il capo della rappresentanza o il titolare dell'ufficio consolare dovrà in ogni caso formulare un parere sulle circostanze che impongono il soggiorno temporaneo in albergo.

4. Laddove l'alloggio in residence sottenda un contratto e non dia luogo a fatturazione commerciale, esso sarà considerato come locazione d'appartamento.

9. Pagamenti anticipati del canone.

1. Per il pagamento di canoni anticipati, il capo della rappresentanza o dell'ufficio consolare trasmette la richiesta del dipendente allegando una dichiarazione attestante la prassi costante del mercato locale di pretendere pagamenti anticipati del canone per uno o più anni. L'amministrazione potrà concedere al dipendente, a titolo di anticipo, una somma pari al primo anno di canone, provvedendo al recupero mediante trattenute mensili sull'indennità personale.

10. Cessazione del contributo.

1. La concessione del contributo termina automaticamente al verificarsi di una delle seguenti condizioni:

- a) cessazione di funzioni dalla sede;
- b) scadenza naturale del contratto qualora non sia stata presentata la documentazione di rinnovo o proroga;
- c) aumento dell'indennità personale (per variazione del coefficiente di sede, della maggiorazione per rischio e disagio, della maggiorazione di famiglia, progressione di carriera, ecc.) che riconduca il canone di locazione al di sotto della soglia di diritto;
- d) diminuzione del canone di locazione al di sotto della soglia di diritto.

11. Valuta.

1. Il contributo è corrisposto nella valuta di pagamento dell'indennità di servizio.
2. Qualora il canone o l'importo equivalente venga pagato in valuta diversa, esso verrà raggugliato all'importo corrispondente in lire al cambio stabilito dal decreto consolare previsto dagli articoli 92 e 93 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200.

12. Norma transitoria.

1. Le disposizioni del presente regolamento non si applicano al personale che beneficia di un contributo secondo la previgente normativa nei limiti temporali ed alle condizioni previste dagli articoli 22 e 37 del decreto legislativo 27 febbraio 1998, n. 62.

Il presente regolamento sostituisce integralmente il precedente regolamento di esecuzione emanato con decreto del Presidente della Repubblica 4 giugno 1975, n. 991.